

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 luglio 2016 in Roma si sono incontrate:

Securpol Group srl, rappresentata dall'Amministratore Unico Signor Roberto Parascandolo

e

Filcams-Cgil, rappresentata dalla Segretaria Nazionale Sig.ra Sabina Bigazzi.
Fisascat-Cisl, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Vincenzo Dell'Orefice.
Uiltucs-Uil, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Stefano Franzoni.

assistite da una delegazione delle strutture territoriali e delle Rappresentanze Sindacali

premessi che

- a) il ricorso al contratto di solidarietà è ritenuto funzionale in considerazione della necessità di contenimento dei costi;
- b) sussistono esigenze organizzative derivanti dalla necessità di acquisire ulteriori servizi al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio e risanamento aziendale. Tali acquisizioni possono essere realizzate solo incrementando il numero degli addetti e per un orario settimanale a tempo parziale.

Per effetto di quanto sopra, le Parti convengono che, così come previsto dall'art. 3bis del DL 108/2002 convertito in legge 31.07.2002 n. 172, l'azienda potrà operare assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato.

Le suddette assunzioni saranno operate, secondo la seguente impostazione contrattuale e normativa:

- rapporto di lavoro a tempo determinato, part time con orario fino a 25 ore settimanali;
- un pacchetto aggiuntivo di ore lavorabili e non programmabili, cui il lavoratore deciderà di aderire per atto scritto, da prestare in regime di flessibilità, di 5 ore medie settimanali, che la Società potrà richiedere in prestazione, anche cumulativamente, nella misura del monte ore massimo di attribuzione per ciascun trimestre di riferimento (65 ore trimestrali); ai fini della giusta determinazione del monte ore lavorabile nel trimestre, vanno considerati come trimestri i periodi gennaio/marzo, aprile/giugno, luglio/settembre e ottobre/dicembre di ciascun anno e la media sarà ottenuta tenendo conto dell'intera durata del rapporto di lavoro così come stabilita nella lettera individuale di assunzione;
- le ore ordinarie del pacchetto di cui al precedente punto saranno, in via esclusiva:
 - 1) maggiorate del 20% se richieste nel mese di attribuzione;
 - 2) maggiorate del 40% qualora la prestazione sia richiesta dalla Società nel primo mese successivo a quello di attribuzione e relativo allo stesso trimestre di riferimento;

AM

3) maggiorate del 60% qualora la prestazione sia richiesta dalla Società il secondo mese successivo a quello di attribuzione e relativo allo stesso trimestre di riferimento;

- la prestazione delle ore di cui al pacchetto, per le sue intrinseche caratteristiche di aleatorietà ed incertezza, si configura come clausola elastica di cui all'art. 6 D.Lgs. 81/2015;
- al pacchetto potranno aderire tutti i lavoratori con orario contrattuale rispondente alla nuova organizzazione del lavoro aziendale.

c) Per quanto non previsto nel presente accordo, si farà riferimento ai parametri dettati dal CCNL di categoria.

d) il presente accordo esplica i propri effetti per l'intera durata del Contratto di Solidarietà stipulato in data 22 luglio 2016. Le Parti si incontreranno a cadenza semestrale e/o su richiesta di una di esse al fine di verificarne l'applicazione ed i risultati. In tali occasioni, l'Azienda fornirà i dati necessari.

Securpol Group SRL,

Filcams-Cgil,

Fisascat-Cisl,

Uiltucs-Uil,

The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left side, there are four signatures corresponding to the labels Securpol Group SRL, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, and Uiltucs-Uil. On the right side, there are several larger, more prominent signatures, likely representing the company's management or legal representatives. The signatures are written in a cursive style.

VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 22/07/2016 in Roma si sono incontrate:

Securpol Group srl, rappresentata dall' Amministratore Unico Signor Roberto Parascandolo

E

Filcams-Cgil, rappresentata dalla Segretaria Nazionale Sig.ra Sabina Bigazzi,

Fisascat-Cisl, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Vincenzo Dell'Orefice,

Uiltucs-Uil, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Stefano Franzoni,

Unitamente ad una delegazione delle strutture territoriali e delle Rappresentanze Sindacali

premesso che


In data 22/07/2016 presso il Ministero del Lavoro, le parti sopra individuate hanno raggiunto un accordo per la messa in mobilità di numero massimo di 323 lavoratori con il criterio unico della non opposizione.

Sulla base di quanto esposto in premessa, si conviene quanto segue.


Le parti concordano, che i lavoratori, che manifesteranno la volontà di non opporsi alla collocazione in mobilità, saranno tenuti a prestare il preavviso e sarà loro concesso un incentivo di euro 6.000,00 netti.

Securpol Group SRL, 

Filcams-Cgil, 

Fisascat-Cisl, 

Uiltucs-Uil, 



VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 22/07/2016 in Roma si sono incontrate:

Securpol Group srl, rappresentata dall'Amministratore Unico Signor Roberto Parascandolo

E

Filcams-Cgil, rappresentata dalla Segretaria Nazionale Sig.ra Sabina Bigazzi,

Fisascat-Cisl, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Vincenzo Dell'Orefice,


Unitamente ad una delegazione delle strutture territoriali e delle Rappresentanze Sindacali
premessi che

Si conviene quanto segue.







La Società erogherà mensilmente n. 2 rate della prima BTA e 1 rata del secondo periodo BTA/B.Ore. Al termine della prima BTA saranno erogate n. 2 rate del secondo periodo BTA/B.Ore.

Securpol Group SRL, 

Filcams-Cgil, 

Fisascat-Cisl, 



VERBALE D'ACCORDO

(numero 1)

Il giorno 22/07/2016 in Roma si sono incontrate:

Securpol Group srl, rappresentata dall' Amministratore Unico Signor Roberto Parascandolo

E

Filcams-Cgil, rappresentata dalla Segretaria Nazionale Sig.ra Sabina Bigazzi,

Fisascat-Cisl, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Vincenzo Dell'Orefice,

Uiltucs-Uil, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Stefano Franzoni,

Unitamente ad una delegazione delle strutture territoriali e delle Rappresentanze Sindacali

premessso che

1) in data 11/03/2016 la società ha aperto una procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223/1991 a livello nazionale per n. 254 guardie particolari giurate e precisamente riferita alle seguenti filiali:

Alessandria;

Arezzo;

Catanzaro;

Pesaro e Urbino;

Grosseto;

Livorno;


Napoli;

Milano;

Torino;

Venezia;

Viterbo;



L'Aquila.

In data 25/05/2016 la società ha esteso la procedura di licenziamento collettivo per ulteriori n. 70 guardie particolari giurate, inserendo le seguenti filiali:

Agrigento;

Roma;

Siena;

Pistoia.


Le parti si sono incontrate nelle seguenti date 05/04/2016, 28/04/2016, 26/05/2016, 13/06/2016 (presso il Ministero del Lavoro), 16/06/2016, 28/06/2016, 01/07/2016, il 04/07/2016 (presso il Ministero del Lavoro) e il 18/07/2016 (presso il ministero del lavoro). Nel corso dei predetti incontri l'azienda ha illustrato la gravissima crisi in cui versa il settore aziendale del trasporto valori, alla quale si sono aggiunti negli ultimi mesi una serie di tentativi di assalti ai furgoni blindati che hanno comportato per la società un enorme esborso finanziario causato dall'aumento della polizza assicurativa e dall'accrescimento della fascia di franchigia. La situazione ha raggiunto uno stadio che impone decisioni drastiche, nel tentativo di salvaguardare il complessivo patrimonio aziendale e la continuità dell'attività.

La OO.SS., pur prendendo atto di quanto dichiarato dall'impresa, ritengono prioritaria la salvaguardia dei posti di lavoro attraverso un ulteriore sforzo della società in termini di investimenti e politica commerciale per l'acquisizione di nuovi servizi, oltre all'ammodernamento del parco mezzi e delle dotazioni individuali.

L'azienda si dichiara disponibile ad intraprendere tale processo purché, da un lato, si intervenga tempestivamente sulla struttura dei costi, contenendo e riducendo le spese, e, dall'altro, si assumano concordi iniziative per mantenere il livello di competitività e rispondere con nuove soluzioni organizzative alle mutate esigenze del servizio.

La società, in luogo del programma di dismissione e terzizzazione dei servizi e delle funzioni così come originariamente indicato nelle lettere di avvio della procedura di mobilità ex lege 223/1991 del 11.03.2016 e del 24.05.2016, manterrà tutte le attività attualmente in essere, attraverso un processo di riorganizzazione delle stesse.

Preso atto di quanto illustrato dalla società ed approfondita l'analisi dei possibili ammortizzatori sociali attivabili per contenere al massimo gli effetti negativi sul piano occupazionale e sociale, per salvaguardare la continuità aziendale ed evitare il ricorso alla riduzione di personale, le Parti concordano che il ricorso alla mobilità non oppositiva, la stipula di un contratto di solidarietà di



tipo difensivo e l'introduzione del nuovo modello organizzativo strutturato su un orario di lavoro aziendale inferiore rispetto alle 40 ore/settimana procapite consentano di fronteggiare l'esubero, di evitare i licenziamenti e di rispondere alle esigenze gestionali derivanti dalla attuale fase aziendale.

Sulla base di quanto esposto in premessa, si conviene quanto segue.

Il seguente nuovo modello organizzativo è alternativo al ricorso al contratto di solidarietà di tipo difensivo così come disciplinato dalla apposita in intesa raggiunta in data odierna. Resta inteso che ciascun lavoratore coinvolto dalla solidarietà di cui sopra potrà richiedere, in qualsiasi momento, comunque non oltre la durata dell'ammortizzatore sociale, di aderire al modello organizzativo di seguito specificato, con automatico ripristino alla data del 30/09/2019 dell'orario contrattuale individuale originariamente stabilito. Resta inteso che l'adesione una volta data non potrà essere successivamente né sospesa né revocata.

Il piano organizzativo di gestione degli esuberanti,

1) Per l'intera vigenza della presente intesa, i lavoratori di Securpol Group Srl appartenenti al ruolo tecnico-operativo potranno aderire, volontariamente e singolarmente, al nuovo modello organizzativo strutturato sull'orario normale di lavoro come di seguito esplicitato:

- 30 ore settimanali per i primi 12 mesi;
- 32 ore settimanali dal 13° al 24° mese;
- 34 ore settimanali dal 25° al 36° mese;


I presenti schemi orari decorreranno per ciascun lavoratore all'atto dell'adesione individuale, partendo sempre dal primo schema orario (30 + 7).

2) La determinazione della retribuzione avverrà su base oraria con riferimento ai parametri retributivi del salario unico nazionale ridotti in percentuale in funzione della riduzione dell'orario normale di lavoro, come previsto al precedente punto 1).

3) Viene riconosciuta ai lavoratori aventi un orario contrattuale compatibile col nuovo modello organizzativo di cui al punto 1) una garanzia di svolgimento in regime di flessibilità e in relazione ai periodi trimestrali per il tramite di un pacchetto aggiuntivo di ore lavorabili e non programmabili, cui il lavoratore deciderà di aderire per atto scritto. La retribuzione ordinaria di dette ore sarà corrisposta con la retribuzione mensile relativa al mese di attribuzione, ancorché non effettivamente prestate, in regime di flessibilità di:

- 7 ore settimanali per i primi 12 mesi;
- 5 ore settimanali dal 13° al 24° mese;
- 3 ore settimanali dal 25° mese al 36° mese;

4) La Società potrà richiedere la prestazione delle ore costituenti il pacchetto di cui al precedente punto 3) anche cumulativamente, fino ad un massimo del normale orario mensile.



5) Ai fini della giusta determinazione del monte ore lavorabile nel trimestre, vanno considerati come trimestri i periodi gennaio/marzo, aprile/giugno, luglio/settembre e ottobre/dicembre di ciascun anno.

6) Le ore ordinarie del pacchetto di cui al precedente punto saranno in via esclusiva:

a. maggiorate del 20% se richieste nel mese di attribuzione;

b. maggiorate del 40% qualora la prestazione sia richiesta dalla Società nel primo mese successivo a quello di attribuzione e relativo allo stesso trimestre di riferimento;

c. maggiorate del 60% qualora la prestazione sia richiesta dalla Società il secondo mese successivo a quello di attribuzione e relativo allo stesso trimestre di riferimento.

7) Le prestazioni afferenti le ore ricomprese nel pacchetto aggiuntivo di ore di cui al punto 3) saranno richieste con un preavviso minimo di due giorni di programmazione; in caso di preavviso inferiore, sarà esclusiva ed insindacabile facoltà del lavoratore prestare la sua attività lavorativa per le ore suddette.

8) Per i dipendenti che aderiranno al nuovo modello organizzativo, di cui al precedente punto 1 e che per ciascun mese di riferimento percepiranno una retribuzione inferiore ai minimi tabellari di cui all' art. 106 del vigente CCNL, l' azienda garantirà comunque il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, riferiti ai medesimi minimi tabellari.

9) Le ore di prestazione eccedenti il monte ore lavorabile sviluppato dagli schemi orari di cui al punto 1) e dai pacchetti di cui al punto 3) verranno valorizzati applicando le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario dal vigente CCNL.

10) Si intendono qui recepiti i contenuti dell' accordo del 17 settembre 2014 relativamente alle relazioni sindacali e alle commissioni paritetiche, con i necessari adeguamenti.


11) L' azienda, le RSA e le O.S. a livello nazionale e/o territoriale effettueranno verifiche periodiche e/o su richiesta di una delle parti circa la corretta applicazione del presente accordo, con particolare riferimento all' equa distribuzione dei ritmi e degli orari di lavoro.

DISPOSIZIONE VARIE

1) Le disposizioni del presente accordo aziendale decorreranno ed avranno vigenza dal 01/10/2016 al 30/09/2019.

2) A tutto il personale che aderirà al nuovo modello organizzativo verranno erogate € 90,00 mensili nette a titolo di elemento reintegratorio e parzialmente ricostitutivo del reddito per 36 mesi.

3) Per tutto il personale a tempo indeterminato il valore del ticket a decorrere dal 1° ottobre 2016 è determinato in 7,00 euro per ogni giornata di effettiva prestazione.



4) In considerazione della specifica organizzazione del lavoro adottata durante il contratto di solidarietà, per tutti gli schemi di orario sopra indicati, gli istituti contrattuali delle ferie e dei permessi retribuiti saranno rispettivamente pari a:

n. 26 giorni di ferie equivalenti a 130 ore annue, con valore giornaliero convenzionale pari a 5 ore;


n. 13 giorni di permessi retribuiti equivalenti a 65 ore annue, con valore giornaliero convenzionale pari a 5 ore.

5) Per tutto il personale le ferie e i permessi individuali retribuiti di cui al CCNL, maturati e non goduti alla data del 30/09/2016 saranno retribuiti con i precedenti parametri retributivi.

6) Per tutto quanto non disciplinato nella presente intesa, si fa riferimento ai parametri del CCNL vigente.


7) Le parti si danno atto che la presente intesa è stata approvata con referendum tra i lavoratori.

Securpol Group SRL, 

Filcams-Cgil, 

Fisascat-Cisl, 

Uiltucs-Uil, 


Romano Federico
